

Imposta di bollo assolta in modo virtuale giusta autorizzazione n° 27293/86 del 1° ottobre 1986 dell'Intendenza di Finanza di Trento.

Repertorio n. 42.600
Atto n. 17.231

ATTO DI FUSIONE
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno quattordici luglio duemilaventi in Trento, nel mio Studio,

14 luglio 2020

Avanti a me **dott. PAOLO PICCOLI, Notaio in Trento, con Studio in via Grazioli n. 79**, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto,

sono presenti

- **BURLI PAOLO** nato a Rovereto (TN) il giorno 24 gennaio 1964 con domicilio per la carica, in Trento (TN), via Degasperi n. 77,

il quale **interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante** della

ASSOCIAZIONE INCORPORANTE:
FONDO SANITARIO INTEGRATIVO DELLA PROVINCIA DI TRENTO
"SANIFONDS TRENTINO"

con sede in Trento (TN), via Degasperi n. 77, Codice Fiscale 02301630220,

giusta delega attribuita dall'assemblea dei delegati in occasione della delibera di fusione a mio rogito di data 22 giugno 2020, rep.n. 42.544/17.192, reg.ta a Trento il giorno 23 giugno 2020 al n. 11.809, S. 1T;

- **LARGHER WALTER** nato a Trento (TN) il giorno 3 marzo 1969 con domicilio per la carica, in Trento (TN), via Brennero, il quale **interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante** della

ASSOCIAZIONE INCORPORATA:
"Fondo SIA 3"

con sede in Trento (TN), via Brennero, Codice Fiscale 96095570220,

giusta delega attribuita dall'assemblea dei delegati in occasione della delibera di fusione a mio rogito di data 22 giugno 2020, rep.n. 42.546/17.194, reg.ta a Trento il giorno 23 giugno 2020 al n. 11.813, S. 1T;

Associazioni di nazionalità italiana.

Comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale e qualifica io Notaio sono certo che, a premessa mi dichiarano:

- che le Associazioni suddette hanno deliberato di fonderse mediante incorporazione del "**Fondo SIA 3**", con sede in Trento (TN) nel **FONDO SANITARIO INTEGRATIVO DELLA PROVINCIA DI TRENTO "SANIFONDS TRENTINO"**, con sede in Trento (TN), per permettere di sfruttare al meglio quelle sinergie finanziarie ed organizzative insite nella crescita dimensionale.



Dott.

Paolo Piccoli

Notaio in Trento

via Grazioli n. 79

tel. 0461/236499

fax 0461/232282

e mail:

paolopiccoli@notariato.it

Reg.to a TRENTO

il 16 luglio 2020

al n° 14157

S. 1 T

Reg. 200,00

Imp.Bollo 45,00

Totale € 245,00

Infatti l'integrazione permette la realizzazione di un Fondo sanitario che può contare su:

* un numero importante di iscritti, pari a circa 58.500 (cinquantottomilacinquecento);

* una contribuzione annua pari ad Euro 7.000.000 (settemilioni) annui;

* riserve patrimoniali - escluse quelle specificamente destinate alla non autosufficienza - pari ad Euro 6.012.444 (seimilionidodicimila quattrocentoquarantaquattro).

- che la deliberazione del **FONDO SANITARIO INTEGRATIVO DELLA PROVINCIA DI TRENTO "SANIFONDS TRENINO"**, è stata pubblicata sul sito internet in data 23 (ventitre) giugno 2020 (duemilaventi);

- che la deliberazione del "**Fondo SIA 3**", è stata pubblicata sul sito internet in data 23 (ventitre) giugno 2020 (duemilaventi);

- che il **FONDO SANITARIO INTEGRATIVO DELLA PROVINCIA DI TRENTO "SANIFONDS TRENINO"** e il "**Fondo SIA 3**", non hanno debiti, come i componenti mi dichiarano, previa ammonizione ai sensi della Legge 445/2000.

Tutto ciò premesso, intendendo le parti addivenire alla effettiva fusione anticipata delle Associazioni nei modi e nelle forme già deliberate in base ai precitati verbali assembleari, i componenti nelle qualità di cui sopra, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

Il **FONDO SANITARIO INTEGRATIVO DELLA PROVINCIA DI TRENTO "SANIFONDS TRENINO"**, qui di seguito denominata semplicemente "Associazione incorporante", **incorpora** il "**Fondo SIA 3**", qui di seguito denominato semplicemente "Associazione incorporata".

ART. 2

Le operazioni del Fondo incorporato saranno imputate al bilancio del Fondo sanitario incorporante a partire dal giorno 1 (uno) gennaio dell'anno in cui ha effetto civilistico la fusione.

ART. 3

Il progetto di fusione riguarda l'integrazione per incorporazione di soggetti aventi la forma giuridica di Enti associativi (associazioni) **senza scopo lucro e senza personalità giuridica** disciplinati dagli art. 36 e ss. del Codice Civile; la fusione è quindi di tipo "omogeneo".

ART. 4

Trattandosi di **Enti associativi**, dotati di un fondo comune (art. 37 C.C.) non rappresentato da quote o azioni, **non è configurabile un rapporto di cambio, né pertanto è necessaria la relazione degli esperti.**

Il fondo consortile, costituito dai contributi dei soci, può essere utilizzato esclusivamente per il perseguimento dello scopo sociale.

ART. 5

Coerentemente con la natura giuridica di Enti associativi **i soci non sono titolari di quote o azioni, con la conseguenza che non vi è alcuna assegnazione di titoli partecipativi.**

ART. 6

Non è applicabile la decorrenza della partecipazione agli utili delle quote concambiate trattandosi di enti non lucrativi, che per altro non conseguono utili, è vietata alcuna distribuzione, anche indiretta, di utili, pertanto la fattispecie non ricorre.

ART. 7

A seguito della fusione, come sopra perfezionata, viene adottato un nuovo testo di statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale, mantenendo invariate, tra l'altro, la denominazione sociale e la durata illimitata, **statuto che entrerà in vigore alla data di effetto giuridico della fusione coincidente con la pubblicazione del presente atto sul sito internet della Società incorporante.**

ART. 8

A seguito della fusione, come sopra perfezionata, l'incorporante subentra di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo dell'incorporata che cessa pertanto di esistere e così in tutti i rapporti giuridici reali e personali, attivi e passivi, tutti i diritti, ragioni ed azioni nonché in tutti gli obblighi e vincoli della stessa, accollandosi l'onere di provvedere all'estinzione di tutte le passività ancorché posteriori alla data della delibera sopra citata.

Conseguentemente ogni persona, Ente od Ufficio, sia pubblico che privato, resta sin d'ora autorizzato senza necessità di ulteriori consensi e con pieno e definitivo esonero da ogni responsabilità a trasferire ed intestare all'incorporante tutti gli atti, documenti, depositi anche cauzionali o altri titoli, polizze, contratti, conti attivi e passivi attualmente intestati o di spettanza dell'incorporata.

ART. 9

Per effetto della fusione cesseranno di diritto tutte le cariche del Fondo sanitario incorporato. Gli amministratori del Fondo incorporante resteranno in carica fino all'assemblea che sarà convocata nei modi e tempi previsti dallo statuto.

I poteri di amministrazione e di rappresentanza legale sia per l'ordinaria che per la straordinaria amministrazione competono agli organi statutari dell'incorporante.

ART. 10

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della Associazione incorporante.

ART. 11

Ai fini fiscali il presente atto è soggetto ad imposta fissa di registro.

Ai fini dell'iscrizione a repertorio l'ammontare del patrimonio netto del Fondo sanitario incorporato **ammonta ad Euro 2.488.747** (duemilioni quattrocentottantottomilasettecento quarantasette).

*** * * * ***

Io Notaio vengo dispensato dalla lettura di ogni allegato. Il presente atto, parte scritto da persona di mia fiducia e parte da me Notaio, su circa quattro facciate di un foglio è stato da me redatto e letto ai comparenti che lo approvano, con sottoscrizione alle ore dodici e quindici.

F.to: Paolo Burli

F.to: Walter Largher

F.to: Paolo Piccoli (L.S.)